



STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione, Sede e durata

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "EPEIRA – Incontrare il Conflitto APS – Associazione di promozione sociale per la mediazione e la risoluzione alternativa dei conflitti", in breve nominabile anche come "EPEIRA – Incontrare il Conflitto - APS" di seguito denominata Associazione.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere le sedi operative, sezioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica, rispetta tutte le convinzioni religiose tradizionali e filosofiche.

L'associazione si propone, con metodi legali e democratici, di essere portavoce dell'interesse delle diverse componenti della comunità esistente e di contribuire con una sua peculiare riflessione ed azione al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti.

Si impegna, perciò, a favorire con azioni concrete la tutela del valore della vita e il pieno riconoscimento dei diritti umani e sociali; ad incoraggiare i processi di Pace, ispirati alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'associazione ha quale scopo generale la promozione e la messa in atto di ogni e qualsiasi attività intesa a facilitare, stimolare, sostenere e sviluppare iniziative idonee a diffondere la conoscenza, l'apprendimento, la cultura e la pratica della mediazione e di ogni altro metodo di soluzione negoziata extra-giudiziaria dei conflitti (" Alternative Dispute Resolution", A.D.R.) e a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sulla possibilità di utilizzo in ogni ambito della A.D.R. e della mediazione come possibile soluzione dei conflitti.

L'Associazione si impegna cioè a sostenere la mediazione dei conflitti come pedagogia della non violenza, educazione e sostegno al dialogo ed al confronto all'interno della società civile,



utilizzando un diverso ed innovativo strumento di gestione della conflittualità, in cui le parti hanno accesso alla conoscenza, alla comprensione e all'accettazione della diversità dell'altro, al reciproco riconoscimento e alla costruzione di nuove modalità relazionali condivise. A tal fine all'interno di "EPEIRA – Incontrare il Conflitto – APS" s'incontrano e si confrontano mediatori con professionalità diverse e complementari, che declinano e arricchiscono il concetto di mediazione dei conflitti secondo le proprie specificità culturali e le proprie esperienze.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 4 – Attività

Nello svolgimento di tutte le sue attività l'Associazione si ispira ai principi della mediazione e della A.D.R.. Essa svolge in particolare le seguenti attività:

1. Promuovere e attivare progetti di:
 - mediazione sociale finalizzati a costituire e/ o facilitare relazioni sociali al fine di gestire situazioni conflittuali e ricostruire valori comuni e punti di riferimento condivise all'interno della comunità stessa;
 - di mediazione scolastica volti a sensibilizzare e formare gli studenti, insegnanti, genitori, figure di riferimento circa la gestione dei conflitti e le dispute all'interno della scuola e a favorire l'utilizzo di strumenti risolutivi delle situazioni di crisi;



- di mediazione interculturale volti ad intervenire in presenza di conflitti tra persone di etnie e culture diverse, spesso originati dalla scarsa conoscenza dei reciproci usi e costumi;
 - di mediazione penale, civile e commerciale;
 - di mediazione familiare;
2. Istituire sportelli di mediazione al fine di aiutare le persone in conflitto tra loro ad aprire un dialogo e a raggiungere un accordo soddisfacente. Allo sportello di mediazione possono essere rivolte istanze di mediazione e di A.D.R. per tutte le controversie che non siano in modo specifico demandate dalla legge ad altri.
 3. Prevedere azioni di monitoraggio sul funzionamento andamento del servizio di mediazione al fine di apportare, se necessario, eventuali modifiche correttive all'attività.
 4. Attuare progetti contro ogni forma di violenza, abbandono, sfruttamento a danno di qualsiasi essere umano, allo scopo di combattere l'esclusione sociale ed i fenomeni di marginalità culturale, economica, razziale, sessuale delle categorie sociali svantaggiate, con particolare attenzione nei confronti dei minori, delle donne e degli emarginati (in particolare progetti di tutela e di integrazione dei soggetti più deboli, programmi di prevenzione della devianza giovanile, progetti di tutela delle vittime di reato, etc.).
 5. Collaborare con le Autorità e altri organismi locali, nazionali ed esteri interessati alla mediazione e alla A.D.R.
 6. Organizzare convegni, seminari, attività di studio, interscambi culturali a fini formativi, laboratori didattici, master, anche attraverso accordi di programma con le istituzioni del territorio, con l'utilizzo di fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali e di natura privata. Gli obiettivi degli interventi dovranno stimolare la creazione di figure professionali qualificate.
 7. Promuovere attività di studio e ricerca scientifica nel settore sociale, antropologico, criminologico, vittimologico, criminalistico, peda/andragogico, psicologico, psico-sociale e giuridico sui temi attinenti gli scopi dell'associazione.
 8. Creare e curare riviste, libri, pubblicazioni, pagine web.
 9. Creare partneriati attraverso l'avvio ed il potenziamento di reti di collegamento e forme di scambio/collaborazione, sia con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, che rispetto ad altri soggetti del Terzo Settore e del mondo pubblico e privato presenti in ambito regionale ed extra-regionale.
 10. Coordinare e riunire tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla mediazione e alla A.D.R.



11. Tutelare la qualità professionale dei propri soci e in generale degli operatori del settore attivi nella A.D.R. e nella mediazione tramite la promozione della formazione e dell'aggiornamento.
12. Sostenere l'adozione ed il rispetto di norme deontologiche adeguate agli scopi dell'Associazione e riconosciute sul piano nazionale ed europeo.

L'associazione si propone di curare ogni altra attività inerente gli scopi associativi o ad essi affine.

L'associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, a Federazioni e ad altre associazioni aventi analoghe finalità.

L'associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dei soci fondatori, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi

titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività

- dalle quote dei soci;
- da contributi degli aderenti, di persone, società, associazioni, enti privati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da oblazioni, da lasciti, da liberalità e da eventuali erogazioni a favore di progetti;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2¹;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato²;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti ed Istituti pubblici e privati e realizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota d'iscrizione all'associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e per l'iscrizione annuale e sono in ogni modo a fondo

¹ "...si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento"

² "Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato"



perduto. I versamenti non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili neanche in caso di scioglimento dell'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Oltre che i fondatori, sono soci aderenti le persone e gli Enti che, riconoscendosi negli scopi dell'associazione, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda scritta (su presentazione di due soci), recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e ne cura la comunicazione all'interessato e l'annotazione nel libro soci; le eventuali reiezioni devono essere comunicate all'interessato, entro sessanta giorni, con le specifiche motivazioni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Il diritto di voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la responsabilità



genitoriale.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell'Associazione.
- b) impegnarsi al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio all'atto dell'ammissione nonché al pagamento delle eventuali quote annuali successive,
- c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti emanati e quanto deliberato dagli organi sociali.

Perdita della qualifica di socio: la qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione



A tal proposito non è previsto alcun rimborso della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione ed entro termine il soggetto interessato può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o comunicazione a mezzo PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarantaseiesimo giorno.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione e decesso, i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Attività volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;



- il Segretario e/o il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica è prevalentemente ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

Art 9 - Assemblea dei Soci

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Durante le riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nella delibera assembleare deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
2. elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
3. provvede alla nomina dell'eventuale Organo di controllo e di eventuali Presidenti Onorari
4. elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
5. delinea gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione, approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
6. approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo
7. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione di missione;



8. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
9. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
10. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
11. delibera in merito a quanto altro demandato per legge o statuto o atto costitutivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritiene opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aderenti o un terzo del consiglio direttivo.

La convocazione è fatta tramite e-mail, sms o messaggio *whatsapp*, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviata a tutti i contatti risultanti dal libro soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'Adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta, apposta in calce all'avviso di convocazione, al massimo tre soci. Non sono ammesse deleghe in bianco.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea dei soci fra i suoi soci fondatori e/o associati iscritti all'associazione da almeno un anno.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; essi svolgono la loro attività gratuitamente.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il vice Presidente.

Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio è in ogni modo validamente costituito ed è atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.



Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante PEC inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o da altro membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.

D'ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;



- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente l'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annule;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il segretario e/o il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio,
- compilare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea,
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri o, a mezzo del Presidente, ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione.



In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea. Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente, previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo o delega espressa del presidente. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

Il presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

È prevista la nomina a Presidente Onorario nei confronti di persone ritenute dall'Assemblea particolarmente meritevoli di tale carica, sulla base dell'impegno e della passione dimostrate nei confronti dell'Associazione.



Art. 12 – Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive ed ha i seguenti compiti:

- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea.
- gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 13– Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.

Art. 14- Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti



nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Libri dell'Associazione

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno richiesta. Le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 16 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte



Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art.18 - Divieto di distribuire utili

All'associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, in ogni caso denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19- Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa, in prima istanza, a una sede di mediazione e solo in seconda istanza potrà adire al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente della Camera di Commercio di Lecco.



Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni ed, in subordine, alle norme del Codice Civile.
